

Notiziario Sicurezza & Privacy

Aggiornamenti, linee guida e approfondimenti
tecnici per imprese e professionisti

→ **SicurBook**®



N°	Mese	Anno
04	Giugno	2026

Scansiona QR code per visitare il
nostro sito

www.scsssicurezza.it

Rischio calore:

in Liguria stop ai lavori all'aperto nelle ore più calde. Gli
obblighi per i datori di lavoro nell'estate 2026
Il caldo estremo è un rischio lavorativo da valutare



RISCHIO CALORE

PROTEGGIAMO LA SALUTE DI CHI LAVORA

Le alte temperature possono causare stress termico,
colpi di calore e gravi conseguenze per la salute.

**IN ESTATE IL CALDO È UN RISCHIO LAVORATIVO
VALUTALO, PREVIENILO, RIDUCILO.**



**CONTROLLA
IL RISCHIO OGNI GIORNO**

Consulta il portale
WORKCLIMATE
per le previsioni
del rischio caldo

I PRINCIPALI EFFETTI DEL CALORE

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  DISIDRATAZIONE
stanchezza, mal di testa,
crampi muscolari |  ESAURIMENTO
DA CALORE
debolezza, nausea,
vertigini, sudorazione
eccessiva |  COLPO DI CALORE
temperatura corporea
molto alta, confusione,
perdita di coscienza,
può essere fatale |  AUMENTO DEL RISCHIO
DI INFORTUNI
stanchezza e calo
di attenzione possono
provocare incidenti |
|--|---|---|--|

LE MISURE DI PREVENZIONE

- | | | | |
|--|---|--|---|
|  ORGANIZZA
IL LAVORO
programma le attività
nelle ore più fresche
ed evita la fascia
12:30 - 16:00* |  BEVI ACQUA
REGOLARMENTE
idratati spesso
anche se non hai
sete |  PREVEDI PAUSE
E ZONE D'OMBRA
concedi pause
frequenti in aree
fresche o ombreggiate |  INDOSSA
ABBIGLIAMENTO
IDONEO
leggero, traspirante
e proteggi testa e occhi |
|--|---|--|---|

COSA FARE IN CASO DI MALORE

- Sposta la persona in un luogo fresco e all'ombra
- Raffredda il corpo (acqua fresca, impacchi)
- Falle bere acqua se cosciente
- Contatta il **112** se i sintomi sono gravi



LA PREVENZIONE È LA MIGLIORE PROTEZIONE

La sicurezza inizia da te,
ogni giorno, con ogni scelta.

* Ordinanza n. 1/2026 della Regione Liguria: divieto di lavoro all'aperto dalle 12:30 alle 16:00 nei giorni con rischio ALTO
(lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa) fino al 31 agosto 2026.

SICUREZZA SUL LAVORO:
UNA RESPONSABILITÀ DI TUTTI





Rischio calore ambientale

Negli ultimi anni le ondate di calore hanno assunto caratteristiche sempre più intense e frequenti, trasformandosi da semplice disagio climatico a vero e proprio fattore di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Lo stress termico può determinare una riduzione delle capacità psicofisiche, aumentare la probabilità di errore umano e favorire l'insorgenza di infortuni, oltre a provocare patologie acute quali disidratazione, crampi muscolari, sincope, esaurimento da calore e colpo di calore, quest'ultimo potenzialmente mortale.

Per tali ragioni il rischio da esposizione al calore rientra pienamente tra i rischi che il datore di lavoro è tenuto a valutare ai sensi degli artt. 17, 28 e 181 del D.Lgs. 81/2008.

L'Ordinanza della Regione Liguria

Con l'Ordinanza n. 1 del 28 maggio 2026, il Presidente della Regione Liguria ha introdotto specifiche misure di tutela per i lavoratori impiegati all'aperto durante il periodo estivo.

Il provvedimento nasce dalla crescente frequenza di eventi climatici estremi e recepisce le "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", approvate dalla Conferenza delle Regioni e già recepite dalla Regione Liguria.

L'obiettivo è quello di prevenire gli effetti dello stress termico e ridurre gli infortuni correlati alle elevate temperature.

Quando scatta il divieto di lavorare

L'Ordinanza dispone, fino al 31 agosto 2026, il divieto di svolgere attività lavorative all'aperto:

- dalle ore 12:30 alle ore 16:00;
- nei settori agricolo, florovivaistico, nei cantieri edili e nelle attività affini;
- esclusivamente nei giorni in cui il portale Workclimate segnala un livello di rischio "ALTO" per lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa.

Il riferimento ufficiale è la mappa pubblicata sul portale Workclimate, sviluppato da INAIL e CNR, che rappresenta oggi lo strumento nazionale di riferimento per la valutazione previsionale del rischio da calore.

Il divieto non sostituisce la valutazione dei rischi

È importante evidenziare che l'Ordinanza non introduce un nuovo obbligo di valutazione.

Il datore di lavoro era già tenuto, prima dell'emanazione del provvedimento, a valutare il rischio derivante dalle condizioni microclimatiche e ad adottare tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali necessarie a ridurre il rischio.

L'Ordinanza rappresenta quindi una misura ulteriore e contingente, destinata ad intervenire quando il livello di rischio diventa particolarmente elevato.

Gli obblighi del datore di lavoro

La gestione del rischio calore richiede un approccio organizzato.

Tra le principali misure da adottare rientrano:

- aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- programmazione delle lavorazioni nelle ore più fresche della giornata;
- rotazione del personale esposto;
- aumento della frequenza delle pause;
- disponibilità continua di acqua potabile fresca;
- predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate per il recupero fisiologico;
- informazione e formazione dei lavoratori sui sintomi dello stress termico;
- sorveglianza sanitaria nei casi previsti;
- controllo delle condizioni di acclimatazione dei nuovi assunti;
- particolare attenzione ai lavoratori più vulnerabili (giovani, anziani, soggetti con patologie croniche o che assumono determinati farmaci).

Le Linee di indirizzo: uno strumento operativo

Le Linee di indirizzo recepite dalla Regione Liguria rappresentano oggi il principale riferimento tecnico per la gestione del rischio da calore.

Esse prevedono, tra l'altro:

- monitoraggio quotidiano delle condizioni meteorologiche;
- utilizzo degli indici di rischio riconosciuti a livello internazionale;
- pianificazione preventiva delle attività;
- utilizzo di idonei DPI contro la radiazione solare quando necessari;
- adeguata informazione dei lavoratori;
- procedure per il primo soccorso in caso di colpo di calore.

L'adozione concreta di tali misure costituisce un elemento fondamentale anche ai fini della dimostrazione dell'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Il ruolo del portale Workclimate

Il progetto Workclimate, realizzato da INAIL e CNR, mette quotidianamente a disposizione mappe previsionali del rischio da caldo per differenti tipologie di attività lavorative.

La consultazione del portale dovrebbe ormai costituire una buona prassi quotidiana per tutte le imprese che operano all'aperto durante il periodo estivo.

La verifica del livello di rischio consente infatti di programmare tempestivamente eventuali modifiche dell'organizzazione del lavoro.

Le conseguenze in caso di mancato rispetto

L'Ordinanza prevede che la violazione delle disposizioni comporti l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale, qualora il fatto non costituisca reato più grave.

Resta inoltre ferma la responsabilità del datore di lavoro prevista dal D.Lgs. 81/2008, qualora l'omessa valutazione del rischio o la mancata adozione delle misure di prevenzione determini un infortunio o una malattia professionale.

Conclusioni

Il cambiamento climatico impone una revisione dell'organizzazione del lavoro durante il periodo estivo.

La gestione del rischio calore non può più essere considerata un adempimento meramente formale, ma rappresenta un elemento essenziale della prevenzione aziendale.

Le imprese dovrebbero verificare con tempestività che il proprio DVR contempli una specifica valutazione del rischio da calore, aggiornare le procedure operative e predisporre un piano organizzativo per affrontare le giornate caratterizzate da temperature elevate.

Solo attraverso una corretta pianificazione, una formazione adeguata dei lavoratori e un costante monitoraggio delle condizioni climatiche sarà possibile garantire livelli adeguati di salute e sicurezza anche durante le sempre più frequenti ondate di calore.

Le 10 azioni che ogni datore di lavoro deve adottare contro il rischio calore

Le elevate temperature rappresentano un rischio lavorativo che richiede una pianificazione preventiva e un'organizzazione efficace delle attività. Il datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, è tenuto a valutare il rischio da esposizione al calore e ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare la salute dei lavoratori.

Di seguito le **10 azioni fondamentali** da mettere in pratica durante il periodo estivo.

1. Aggiornare la valutazione del rischio nel DVR -

Il primo obbligo consiste nel verificare che il **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** contenga una specifica analisi del rischio da esposizione al calore e alla radiazione solare, inserendolo all'interno e/o allegarlo come documento esterno; vedi allegati **SPS-CC01, SPS-CC2, SPS-CC03, SPS-CC04**.

La valutazione deve individuare:

- ⚠ le attività maggiormente esposte;
- ⚠ i lavoratori più vulnerabili;
- ⚠ i periodi dell'anno maggiormente critici;
- ⚠ le misure organizzative e tecniche adottate;
- ⚠ le procedure di emergenza in caso di malore.

Il DVR dovrà essere aggiornato ogniqualvolta intervengano modifiche organizzative o emergano nuove condizioni di rischio.

2. Pianificare le attività nelle ore meno calde

Quando possibile, le lavorazioni più pesanti dovrebbero essere svolte:

- nelle prime ore del mattino;
- nel tardo pomeriggio;
- evitando la fascia centrale della giornata.

Per i lavori all'aperto, la programmazione delle attività costituisce una delle misure preventive più efficaci.

Nei giorni in cui il livello di rischio è elevato, può essere necessario sospendere temporaneamente alcune lavorazioni.

3. Consultare quotidianamente il portale Worklimate

Il progetto **Worklimate** mette a disposizione mappe previsionali del rischio da caldo elaborate da INAIL e CNR.

La consultazione giornaliera consente di:

- verificare il livello di rischio previsto;
- programmare eventuali modifiche dell'attività lavorativa;
- documentare le scelte organizzative adottate.

La verifica dovrebbe diventare una procedura aziendale durante tutto il periodo estivo.

4. Garantire pause frequenti e zone di recupero

L'organismo ha bisogno di recuperare il calore accumulato.

Per questo motivo è necessario prevedere:

- pause più frequenti;
- aree ombreggiate;
- locali climatizzati ove disponibili;
- possibilità di interrompere immediatamente il lavoro in caso di sintomi.

Le pause non rappresentano una perdita di produttività, ma una misura di prevenzione che riduce il rischio di infortuni.



5. Assicurare una corretta idratazione

La disidratazione è uno dei principali fattori predisponenti allo stress termico.

Il datore di lavoro dovrebbe garantire:

- acqua fresca sempre disponibile;
- facile accessibilità ai punti di distribuzione;
- promozione dell'assunzione frequente di liquidi;
- informazione sul divieto di attendere la comparsa della sete.

È consigliabile assumere piccoli quantitativi di acqua durante tutto il turno di lavoro.

6. Informare e formare i lavoratori

La formazione rappresenta uno degli strumenti più efficaci di prevenzione.

Ogni lavoratore dovrebbe essere in grado di riconoscere:

- i sintomi della disidratazione;
- i segnali dello stress termico;
- il colpo di calore;
- le corrette procedure di primo intervento;
- l'importanza dell'idratazione e delle pause.

La formazione deve essere aggiornata periodicamente e ripetuta prima dell'inizio della stagione estiva.

7. Sorvegliare i lavoratori maggiormente esposti

Alcuni soggetti presentano un rischio superiore rispetto alla media.

Particolare attenzione deve essere riservata a:

- lavoratori neoassunti;
- giovani lavoratori;
- lavoratori anziani;
- soggetti con patologie cardiovascolari;

- diabetici;
- lavoratori obesi;
- lavoratori che assumono farmaci che alterano la termoregolazione.

Nei casi previsti dalla normativa, il Medico Competente potrà individuare eventuali limitazioni o prescrizioni.

8. Fornire adeguati DPI e indumenti idonei

L'abbigliamento può contribuire significativamente alla riduzione del rischio.

Quando necessario devono essere forniti:

- copricapo con visiera;
- indumenti leggeri e traspiranti;
- occhiali da sole con protezione UV;
- creme solari nelle attività con esposizione prolungata;
- DPI compatibili con le elevate temperature.

La scelta dei DPI deve garantire contemporaneamente sicurezza e comfort.

9. Predisporre una procedura per il colpo di calore

Ogni azienda dovrebbe definire una procedura operativa che indichi come intervenire in caso di malore.

La procedura dovrebbe prevedere:

- riconoscimento dei sintomi;
- immediata sospensione dell'attività;
- trasferimento del lavoratore in luogo fresco;
- raffreddamento del corpo;
- idratazione se cosciente;
- attivazione del Numero Unico di Emergenza **112** nei casi più gravi;
- registrazione dell'evento.

Tutti i lavoratori dovrebbero conoscere tali procedure.

10. Vigilare costantemente sull'applicazione delle misure

La prevenzione non termina con la predisposizione delle procedure.

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono verificare quotidianamente che:

- vengano rispettati gli orari di lavoro programmati;
- siano effettuate le pause previste;
- l'acqua sia disponibile;
- vengano utilizzati correttamente i DPI;
- i lavoratori manifestino condizioni di benessere;
- eventuali sintomi siano segnalati tempestivamente.

La vigilanza costituisce un obbligo previsto dal D.Lgs. 81/2008 ed è determinante per prevenire infortuni e malori.

Allegati:

Codice	Documento	Utilizzatore principale	Quando si utilizza
SPS-CC01	Procedura operativa	Datore di Lavoro, Preposti, Addetti al Primo Soccorso	Costantemente, come riferimento organizzativo e operativo.
SPS-CC02	Registrazione evento	Preposto, Addetto al Primo Soccorso, Datore di Lavoro	In occasione di episodi di stress termico, colpo di calore o near miss.
SPS-CC03	Schema operativo di emergenza	Tutti i lavoratori	Durante l'emergenza e come promemoria visivo nelle aree di lavoro.
SPS-CC04	Check list giornaliera del Preposto	Preposto	Quotidianamente, prima e durante le lavorazioni esposte al rischio da calore.

Spett.le Cliente,

riceve la presente newsletter, sotto forma di notiziario SICURBOOK®, quale informativa specifica in materia di sicurezza sul lavoro e protezione dati personali, in quanto cliente che ha usufruito e/o usufruisce dei nostri servizi in materia di sicurezza sul lavoro e/o protezione dati personali; se non desidera più ricevere il presente notiziario, potrà disdirlo in qualunque momento, inviando una comunicazione via email come quella indicata a fondo pagina.

Se desidera ricevere informazioni in merito sui servizi da noi erogati, o in merito a quanto indicato nel presente notiziario dai propri collaboratori, Le chiediamo cortesemente di compilare il format sotto riportato e inviarlo a info@sicurezzascs.it:

Tipo Richiesta	Informazioni relative a:
-----------------------	--------------------------

Persona che richiede informazioni:

Nome	
Cognome	
Ruolo	
Telefono	
Indirizzo	
Cap	
Città	
Provincia	

Questo documento è inviato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono soggette a riservatezza a termini del vigente GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e quindi ne è proibita l'utilizzazione. Se avete ricevuto per errore questa newsletter, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail dandocene immediata comunicazione, utilizzando il fac simile sotto riportato.

Informativa privacy art. 13 Regolamento UE n. 2016/679: Titolare del trattamento dei dati è SCS SICUREZZA SRL UNIPERSONALE con sede Via Sestri, 3/3 – 16154 Genova.

Sito internet www.scssicurezza.it tel 010.37762.92 - Contitolare Trattamento Roberto Ferro - Contitolare Trattamento CSA Centro Sicurezza Applicata di Alessandro Ferro & C. sas

Per cancellarti dal ricevere le newsletter di SICUR BOOK invia Email a info@sicurezzascs.it unito ad un documento di riconoscimento della persona autorizzata (vedi anche sito Garante della privacy)

Garanzia di riservatezza e tutela della privacy GDPR 679/2016.

Per cancellare o modificare gli argomenti di tuo interesse delle newsletter di SICUR BOOK NEWS invia la presente:

 **Richiesta Cancellazione invio via email del SICUR BOOK a: info@sicurezzascs.it**

(art. 21, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il Sottoscritto: _____ in qualità di _____
dell'azienda _____
con sede: _____ email _____

richiede la cancellazione dell'invio di newsletter quale il notiziario SICURBOOK con effetto immediato
data ____/____/____ firma avente diritto richiesta

¹Allegare copia di un documento di riconoscimento

👉 **Per informazioni:**

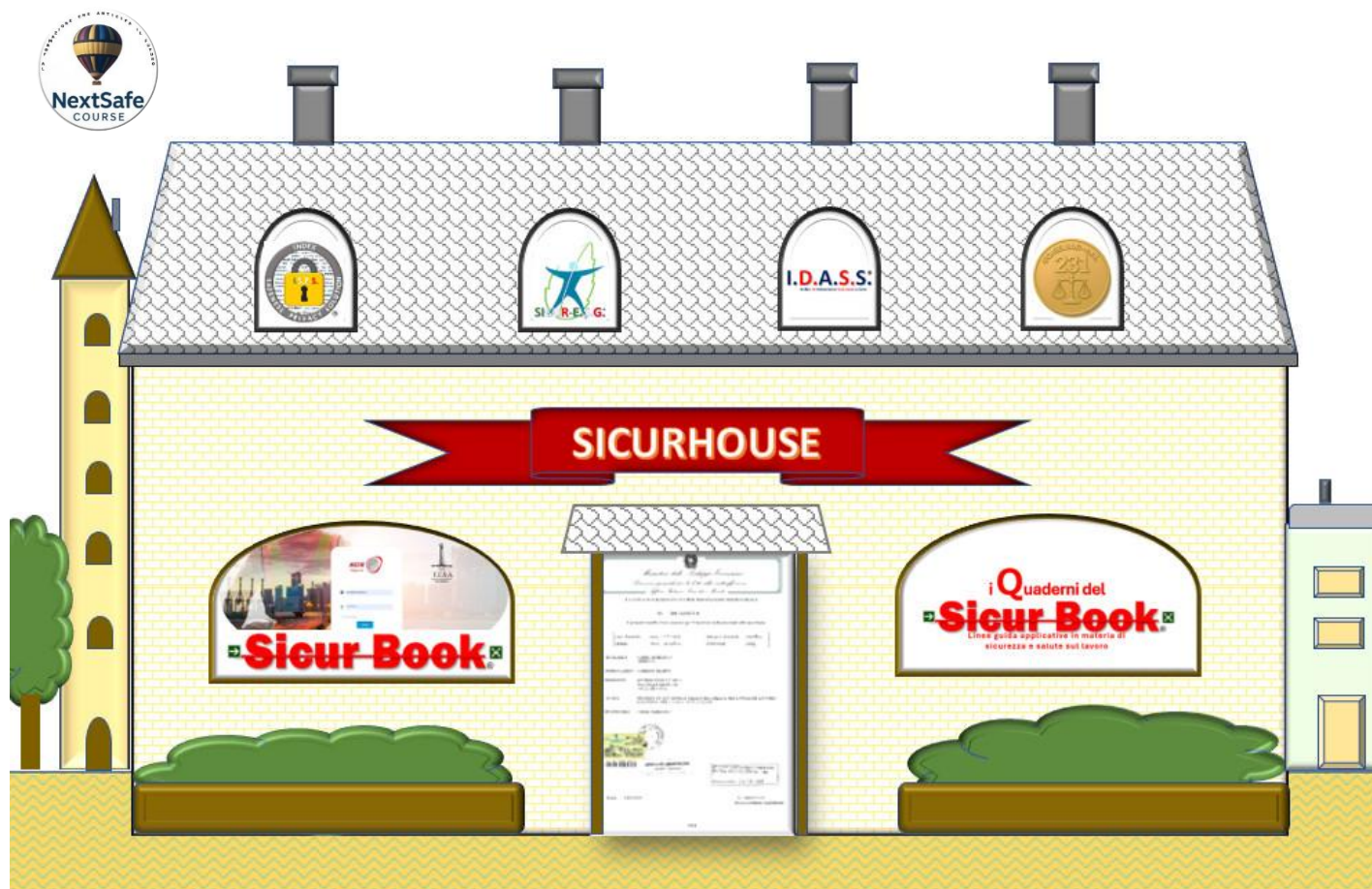
SCS SICUREZZA srl Unipersonale	Via Sestri 3/3 Genova tel.010.377.62.92 p.i. 01574270995	info@sicurezzascs.it web.www.scssicurezza.it
C.T.P. Roberto Ferro Sicurezza sul lavoro - CTP DPO - GDPR 679/2016	Tel:348.31.27.720	ferro@sicurezzascs.it info@sicurezzascs.it

In collaborazione con:

Avv. Tommaso Ferro Consulenza legale e formazione	Tel:347.14.20.113	avvtommasoferro@gmail.com
---	-------------------	--

In collaborazione con:

CSA CENTRO SICUREZZA APPLICATA	Via delle Primule 101 16148 Genova Tel. 010.0899266/345	ufficio@csasicurezza.it
Dott. Alessandro Ferro	Tel:010.0899266/345	ufficio@csasicurezza.it
Dott.ssa Irene Carella	Tel:010.0899266/345	ufficio@csasicurezza.it
Dott. Nicolò Ferro	Tel:010.0899266/345	ufficio@csasicurezza.it



www.scssicurezza.it

